



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
LETTERE (L-10)**

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio

Art. 3 Piani di studio individuali

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

Art. 6 Percorso flessibile

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 12 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Lettere occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

È inoltre necessario il possesso di una adeguata preparazione. Tale preparazione è accertata attraverso la valutazione delle seguenti conoscenze e competenze:

- buona cultura generale;
- capacità logiche e di ragionamento;
- capacità di lettura, comprensione e interpretazione di testi e documenti (in lingua italiana);
- buona capacità di espressione in lingua italiana;
- conoscenza di base della lingua latina;
- conoscenze di livello A2 di una lingua europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco).

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

- **Modalità di ammissione**

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante una prova di verifica (test di ammissione) definita dal Bando per l'iscrizione al Corso di Lettere. Lo studente che si immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella frequenza obbligatoria di corsi di recupero focalizzati sulle seguenti aree di apprendimento: 1) grammatica italiana, 2) comprensione di testi in italiano, 3) latino. Gli studenti iscritti con OFA sono tenuti a frequentare i/il laboratori/o ai/al quale saranno indirizzati.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'esame di verifica alla fine del/dei *Laboratori/o* o nei successivi appelli che verranno organizzati nel corso dell'anno accademico.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio

E' consentito il passaggio tra i *curricula* del Corso di studio entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta le richieste di passaggio tra curricula e, in base alla congruenza dei programmi svolti con gli obiettivi formativi del Curriculum, riconosce i crediti acquisiti dallo studente.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche od tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della Prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

• Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della Laurea, lo studente deve superare una prova finale, che consiste nella discussione di un breve elaborato scritto nel rispetto dei principi che seguono.

• La prova finale per il conseguimento della Laurea è pubblica e consiste nella discussione di un testo scritto dal candidato, compreso di norma tra un minimo di 25 cartelle e un massimo di 70 cartelle di 2000 battute, tenuto conto del numero di crediti assegnato alla prova medesima.

• La prova può avvalersi di supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisivo, multimediale od altro.

• La prova finale della Laurea verrà assegnata di norma in un'attività formativa che sia stata inserita dallo studente nel piano degli studi; eventuali situazioni eccezionali dovranno essere valutate dal Consiglio di Corso di Laurea. Il relatore della prova finale è il responsabile didattico della disciplina.

La prova finale della Laurea viene valutata da un'apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.

• La Commissione in via preliminare potrà deliberare sull'ammissibilità del candidato alla prova finale.

• La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata esclusivamente on line seguendo le procedure indicate sul sito di ateneo Studenti Online.

• Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti per le attività formative diverse dalla prova finale.

Gli studenti del percorso *Culture letterarie europee* intenzionati ad accedere al doppio diploma devono:

- scegliere nei crediti liberi, al II anno, 6 CFU a scelta tra Letteratura tedesca, Letteratura greca e Letterature comparate; al III anno, Lingua e traduzione: lingua francese da 12 cfu e Letterature francofone da 6 cfu;
- passare il secondo anno di corso presso l'Università di Mulhouse e conseguire in quella sede almeno 60 cfu (i crediti acquisibili all'estero, compresi quelli ottenuti con scambi Erasmus, Overseas ecc., non possono comunque superare il limite di 90);
- laurearsi in corso entro il mese di ottobre;
- presentare, all'inizio dell'ultimo anno, una *fiche* con i loro dati al responsabile dello scambio;
- redigere e discutere il loro elaborato finale in francese in presenza del responsabile del progetto o di un suo delegato, obbligatoriamente inseriti come relatore, correlatore o correlatore aggiunto, consegnando loro l'elaborato almeno quindici giorni prima della discussione;
- inoltrare all'Università di Mulhouse, entro tre mesi dalla discussione della tesi di laurea, la domanda ed i documenti necessari.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it